

# COMUNE DI COLLEGIOVE

PROVINCIA DI RIETI

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 Del 09.06.2026	OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DELL'ALIQUTA DELL'IMU E RIPIANO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2025
-------------------------	--

L'anno **duemilaventisei** il giorno **nove** del mese di **giugno** alle ore **15.45** e seguenti, nella sala delle adunanze, riunito, in sessione **ordinaria**, ed in seduta pubblica di **seconda convocazione**.

Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. Fatto l'appello risultano:

<u>CONSIGLIERI</u>	<u>Presente/Assente</u>
MANZOCCHI DOMENICO	Presente
FLAMINI ROSANNA	Assente
PETRONI MASSIMO	Presente
VICARI PIERINA	Presente
PETRUCCI DOMENICO	Presente
DI PIETRI MARIANO	Presente
PETRONI PIETRO	Presente
ASCANI GIUSEPPE	Presente
GIUDITTA ILENIA	Assente
PROIETTI DANIELE	Presente
CERBELLA DANILO	Presente

Partecipa la SEGRETARIA COMUNALE Dr.ssa Stefania Fiducia

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Massimo Petroni assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.

Premesso che sulla presente deliberazione hanno espresso i pareri ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, così sottoscrivendoli:

PARERE Favorevole di Regolarita' tecnica: Dr.ssa/Arch ANGELA MARIA VICARI  
PARERE Favorevole di Regolarita' contabile: Dr.ssa Angela Maria Vicari

**Oggetto:** APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DELL'ALiquOTA DELL'IMU E RIPIANO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2025

*Sulla proposta, la Responsabile del Servizio Finanziario, su richiesta del Presidente, illustra le ragioni che impongono la modifiche delle aliquote IMU e dell'Addizionale Comunale Irpef.*

*Il Consigliere Petroni Pietro chiede se gli aumenti proposti sono una conseguenza della Deliberazione della Corte dei Conti.*

*La Responsabile precisa che le modalità scelte per risanare il disavanzo sono già individuate per legge, considerato che il disavanzo riguarda la parte corrente.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** l'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160, che dispone:

- al comma 748: "L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento";

- al comma 749: "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616";

- al comma 750: "L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento";

- al comma 751: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU";

- al comma 752: "L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";

- al comma 753: "Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento";

- al comma 754: "Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";

**Visto** altresì l'art. 1, c. 744, L. n. 160/2019 che dispone: "E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni";

**Richiamato**, inoltre, l'art.1, cc. 756-757, L. n. 160/2019:

"756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.

## Delibera di C.C. n. 12 del 09.06.2026

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote."

**Visto** il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, integrato dal D.M. MEF 6 settembre 2024, concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificarne le aliquote, e in particolare l'Allegato A, che elenca in dettaglio le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU;

**Rilevato** che i comuni, ai sensi dell'art. 1, c. 757, L. n. 160/2019, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono comunque redigere la deliberazione di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (di seguito anche «Portale») che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

**Considerato** che:

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e a tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

- il prospetto delle aliquote relative al 2026 deve essere perciò trasmesso per la pubblicazione entro il 14 ottobre 2026;

**Preso inoltre atto** che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

**Richiamata**, quindi, la Delibera C.C. n. 6 del 31.03.2026 con la quale sono state approvate per l'anno 2026, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

**Considerato** che dalle risultanze del Rendiconto dell'esercizio 2025, approvato con delibera di C.C. n. 11 del 09.06.2026, emerge un disavanzo di amministrazione di € € 24.623,01 per il quale non è possibile utilizzare economie di spesa se non in modo parziale, ed inoltre risulta impossibile utilizzare le entrate;

**Ritenuto**, pertanto, ricorrere alla possibilità" di *modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza*", ai sensi dello stesso art 188 c. 1;

**Richiamata** la delibera di C.C. n. 8 del 31.03.2026 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028;

**Visti**, quindi:

a) l'art. 174, D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'art. 172, c. 1, lett. c), D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

c) l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

e) il comma 1 dell'art. 188 del D.lgs. 267/2000 "disavanzo di amministrazione" (TUEL) il quale prevede "Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza";

## Delibera di C.C. n. 12 del 09.06.2026

Visto il D.lgs. n. 267/2000;  
Visto il D.lgs. n. 118/2011;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;  
Con voti: Presenti n. 9 – Favorevoli n. 9

### DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare, nel rispetto ed ai sensi dell'art. 193 comma 3 TUEL, per l'anno di imposta 2026 il seguente prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, come compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che sostituisce integralmente quello già approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 31.03.2026:

#### Prospetto aliquote IMU - Comune di COLLEGIOVE

ID Prospetto 20246 riferito all'anno 2026

Approvato con delibera n° 12 del 09/06/2026 emanata dal Consiglio comunale

Al sensi dell'art. 1, comma 794, della legge n. 160 del 2018, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comuna oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei presidiati comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2018	NO
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2018, n. 160
Area fabbricabile	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:  
Nessuna esenzione presente.

#### Previsioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge nella stessa stabilito.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2018, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquote stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2018, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La pertinenza delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenza.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2018, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Pagina 1 di 2

3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2026;
4. Di stimare in € 88.589,01 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2026 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

Delibera di C.C. n. 12 del 09.06.2026

5. Di provvedere entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026 all'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall'art. 1, c. 767, L. 27 dicembre 2019, n. 160, pena inefficacia della stessa;

Infine, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 9 – Favorevoli n. 9

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Delibera di C.C. n. 12 del 09.06.2026

Delibera n. 12 del 09.06.2026

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Segretario**

Dr.ssa Stefania Fiducia

**Il Presidente**

Massimo Petroni

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*N 83 del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11.06.2026 al 26.06.2026 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Collegiove, li 11.06.2026

Il Messo Comunale  
Angela Maria Vicari

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09.06.2026**

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267)

Collegiove, li 09.06.2026

Il Segretario Comunale

Dr.ssa Stefania Fiducia